Dott. Paolo Fabbri

paolo@punto3.info



**CHECKLIST DI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ AI CAM PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER L’IGIENE**

**Indice**

[1 Finalità del documento 2](#_Toc508293551)

[2 Selezione dei candidati 3](#_Toc508293552)

[Criterio 5.2: Selezione dei candidati 3](#_Toc508293553)

[3 Specifiche tecniche 4](#_Toc508293554)

[Criterio 5.3.1: Prodotti per l’igiene (detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari) 4](#_Toc508293555)

[Criterio 5.3.2: Prodotti disinfettanti 5](#_Toc508293556)

[Criterio 5.3.3: Altri prodotti 6](#_Toc508293557)

[Criterio 5.3.4: Prodotti ausiliari: caratteristiche dei prodotti in carta tessuto 8](#_Toc508293558)

[4 Condizioni di esecuzione/clausole contrattuali 9](#_Toc508293559)

[Criterio 5.5.1: Divieto d’uso di determinati prodotti 9](#_Toc508293560)

[Criterio 5.5.2: Prodotti ausiliari: attrezzature di lavoro 9](#_Toc508293561)

[Criterio 5.5.3: Formazione del personale addetto alle pulizie dei locali della stazione appaltante 10](#_Toc508293562)

[Criterio 5.5.4: Gestione dei rifiuti 12](#_Toc508293563)

[Criterio 5.5.5: Reportistica sul piano di razionalizzazione dei consumi di prodotti 12](#_Toc508293564)

1. **Finalità del documento**

Il presente documento vuole supportare le stazioni nelle procedure di verifica della conformità ai Criteri Ambientali Minimi per l’Affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene (approvato con DM 24 maggio 2012, in G.U. n. 142 del 20 giugno 2012) sia in fase di valutazione delle offerte che nella fase di esecuzione del contratto.

La *check-list*, infatti, individua per ogni singolo criterio ambientale i metodi di conformità e la documentazione di prova che l’operatore economico è obbligato a produrre nelle diverse fasi della procedura di aggiudicazione del servizio.

In particolare, dovrà essere garantita la conformità del progetto e degli interventi alle prescrizioni dei paragrafi *5.3* *Specifiche Tecniche* e del paragrafo *5.5 Condizioni di Esecuzione/Clausole contrattuali* del DM 24 maggio 2012.

Le aziende del settore che intendono partecipare a gare d’appalto pubbliche possono utilizzare la check-list per raccogliere informazioni utili a valutare il “gap” della propria offerta rispetto ai requisiti richiesti dal DM 24 maggio 2012.

# Selezione dei candidati

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Criterio 5.2: Selezione dei candidati | | |
| **Requisito** | **Verifica** | **Il criterio è soddisfatto?** |
| L’offerente deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l’esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull’ambiente, attraverso l’adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme ad una norma tecnica riconosciuta (EMAS, ISO 14001). | La registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)), o la certificazione ISO 14001, in corso di validità, rappresentano mezzi di presunzione di conformità.  Le stazioni appaltanti accettano parimenti altre prove, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall’offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione). | SI NO  NOTE: |

# Specifiche tecniche

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Criterio 5.3.1: Prodotti per l’igiene (detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari) | | |
| **Requisito** | **Verifica** | **Il criterio è soddisfatto?** |
| I prodotti per l’igiene quali i detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, detergenti per finestre e detergenti per servizi sanitari utilizzati dall’impresa appaltatrice per le pulizie ordinarie, devono essere conformi ai “Criteri ambientali minimi” individuati al capitolo 6, punto 6.1 “Specifiche tecniche” del DM 24 maggio 2012. | L’offerente deve fornire una lista completa dei detergenti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, denominazione commerciale di ciascun prodotto e l’eventuale possesso dell’etichetta ambientale Ecolabel Europeo.  Per i prodotti non in possesso dell’Ecolabel Europeo, presunti conformi, il legale rappresentante dell’impresa offerente, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di cui all’Allegato A, con la quale attesta che i prodotti detergenti sono conformi ai criteri ambientali minimi[[1]](#footnote-1).  L’aggiudicatario provvisorio, per i prodotti non in possesso dell’etichetta ecologica Ecolabel, dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità dei prodotti detergenti ai criteri ambientali minimi. | SI NO  NOTE: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Criterio 5.3.2: Prodotti disinfettanti | | |
| **Requisito** | **Verifica** | **Il criterio è soddisfatto?** |
| I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere autorizzati dal Ministero della salute:   1. come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: “Presidio medico-chirurgico” e “Registrazione del Ministero della salute n. …”, 2. come prodotti biocidi, ai sensi del D.Lgs. n. 174/2000; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: “Prodotto biocida” e “Autorizzazione/Registrazione del Ministero della salute n. …”.   I prodotti disinfettanti devono essere inoltre conformi ai “Criteri ambientali minimi” individuati al capitolo 6, punto 6.2 “Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti “superconcentrati”” del DM 24 maggio 2012. | Il legale rappresentante dell’impresa offerente deve fornire una lista completa dei prodotti disinfettanti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, numero di registrazione/autorizzazione  e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo la dichiarazione di cui all’Allegato B.  L’aggiudicatario provvisorio, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai “criteri ambientali minimi” di cui al punto 6.2 del DM 24 maggio 2012, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti.  L’amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all’aggiudicatario provvisorio anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, per verificare la rispondenza di uno dei prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati nel punto 6.2 del DM 24 maggio 2012. | SI NO  NOTE: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Criterio 5.3.3: Altri prodotti | | |
| **Requisito** | **Verifica** | **Il criterio è soddisfatto?** |
| I prodotti diversi da quelli di cui ai punti 5.3.1 e 5.3.2 si intendono quelli utilizzati per le pulizie periodiche o straordinarie quali, in via esemplificativa, cere, deceranti, decappanti, deteresolventi, cere metallizzate smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti, nonché i prodotti classificati “superconcentrati”.  Per “prodotti superconcentrati” si intendono quei prodotti destinati alla pulizia di ambienti interni di edifici, inclusi i detergenti per finestre e i detergenti per servizi sanitari, con elevata concentrazione di sostanza attiva, ovvero almeno pari al 30% per quelli da diluire e almeno al 15% per quelli pronti all’uso.  I detergenti superconcentrati devono essere utilizzati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitano che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio.  Queste categorie di prodotti debbono essere conformi al Regolamento CE 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio e ai “Criteri ambientali minimi” individuati al capitolo 6, punto 6.2 “Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti “superconcentrati”” del DM 24 maggio 2012. | Il legale rappresentante dell’impresa offerente deve fornire una lista completa dei prodotti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d’uso  e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo la dichiarazione di cui all’Allegato B.  Per quanto riguarda i prodotti superconcentrati, è necessario allegare in sede di presentazione dell’offerta anche la documentazione fotografica sui sistemi di dosaggio e diluizione che si intendono adottare per il controllo delle corrette diluizioni.  L’aggiudicatario provvisorio, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai “criteri ambientali minimi” di cui al punto 6.2 del DM 24 maggio 2012, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti.  L’amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all’aggiudicatario provvisorio anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, per verificare la rispondenza di uno o più dei prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati nel punto 6.2 del DM 24 maggio 2012. | SI NO  NOTE: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Criterio 5.3.4: Prodotti ausiliari: caratteristiche dei prodotti in carta tessuto | | |
| **Requisito** | **Verifica** | **Il criterio è soddisfatto?** |
| I prodotti di carta tessuto forniti (carta igienica, rotoli per asciugamani, salviette monouso etc.) devono rispettare i criteri di qualità ecologica stabiliti nella Decisione 2009/568/CE del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica “Ecolabel Europeo” al tessuto carta[[2]](#footnote-2). | L’offerente deve fornire una lista completa dei prodotti in carta tessuto che si impegna a fornire, riportando produttore e nome commerciale del prodotto.  L’aggiudicatario provvisorio, per i prodotti in carta tessuto non in possesso dell’Ecolabel europeo, presunti conformi, è tenuto a fornire all’amministrazione aggiudicatrice le prove di conformità rilasciate da organismi verificatori accreditati in base alle norme tecniche pertinenti, al fine di dimostrare la rispondenza del prodotto a tali criteri ecologici. | SI NO  NOTE: |

# Condizioni di esecuzione/clausole contrattuali

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Criterio 5.5.1: Divieto d’uso di determinati prodotti | | |
| **Requisito** | **Verifica** | **Il criterio è soddisfatto?** |
| L’impresa aggiudicataria non può utilizzare prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante. |  | SI NO  NOTE: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Criterio 5.5.2: Prodotti ausiliari: attrezzature di lavoro | | |
| **Requisito** | **Verifica** | **Il criterio è soddisfatto?** |
| È vietato utilizzare segatura del legno e piumini di origine animale (tranne per l’uso esclusivo di spolveratura a secco di opere artistiche e comunque su richiesta specifica della stazione appaltante). |  | SI NO  NOTE: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Criterio 5.5.3: Formazione del personale addetto alle pulizie dei locali della stazione appaltante | | |
| **Requisito** | **Verifica** | **Il criterio è soddisfatto?** |
| La ditta appaltatrice dovrà garantire che tutto il personale addetto alla commessa sia stato adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, e che, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi del citato D.Lgs., siano trattati anche i seguenti argomenti:   * Corrette modalità d’uso in relazione al dosaggio dei prodotti di pulizia * Precauzioni d'uso (divieto di mescolare, come manipolare il prodotto, come intervenire in caso di sversamenti o di contatti accidentali, come leggere le schede di sicurezza) * Differenze tra disinfezione e lavaggio * Modalità di conservazione dei prodotti * Caratteristiche dei prodotti per la pulizia a minori impatti ambientali e dei prodotti ausiliari “ecologici”, le etichette, incluse quelle ecologiche, dei prodotti detergenti e disinfettanti per le pulizie.   La ditta appaltatrice, entro 60 giorni dall’inizio del servizio, dovrà presentare il proprio programma di formazione del personale, le ore di formazione svolte, i docenti dei corsi con relativo profilo sintetico curriculare, l’impostazione delle verifiche con cui è stato valutato l’apprendimento dei partecipanti, le date e le sedi dei corsi organizzati, i dati dei partecipanti e il foglio delle firme di presenza, i test di verifica effettuati e i risultati conseguiti. Resta fermo che l’impresa appaltatrice potrà verificare i contenuti formativi impartiti al personale già operante nella precedente gestione al fine di adeguare i propri interventi formativi. Per il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale destinato alla commessa, deve essere presentata analoga documentazione entro 60 giorni dall’immissione in servizio. |  | SI NO  NOTE: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Criterio 5.5.4: Gestione dei rifiuti | | |
| **Requisito** | **Verifica** | **Il criterio è soddisfatto?** |
| Nel caso che l’edificio non ne sia già provvisto, l’aggiudicatario dovrà fornire idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nell’edificio, in modo che gli stessi siano suddivisi in maniera corrispondente alla modalità di raccolta adottata dal comune e dovrà provvedere al corretto conferimento delle frazioni di rifiuti urbani prodotta nell’edificio al sistema di raccolta locale di tali rifiuti. Tali contenitori rimarranno in possesso del committente alla scadenza contrattuale. |  | SI NO  NOTE: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Criterio 5.5.5: Reportistica sul piano di razionalizzazione dei consumi di prodotti | | |
| **Requisito** | **Verifica** | **Il criterio è soddisfatto?** |
| L’aggiudicatario dovrà produrre un rapporto annuale sui prodotti consumati per le esigenze di sanificazione e detergenza (e per altri scopi, per esempio ceratura delle superfici) durante il periodo di riferimento, indicando per ciascun prodotto, produttore e nome commerciale del prodotto, quantità di prodotto utilizzata. La relazione deve essere accompagnata da opportune prove documentali, su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice. |  | SI NO  NOTE: |

1. Possono essere accettati, come mezzi di presunzione di conformità, altre etichette ambientali ISO di tipo I (rispondenti alla norma ISO 14024), qualora i criteri dell’etichetta ambientale siano conformi ai criteri ambientali minimi. In tal caso l’offerente indica l’etichetta ambientale posseduta dal prodotto che si impegna ad utilizzare e l’aggiudicatario provvisorio presenta la documentazione tecnica ufficiale dell’etichetta ambientale, evidenziandone i criteri conformi ai Criteri ambientali minimi. [↑](#footnote-ref-1)
2. Criterio ambientale da inserire qualora nel servizio sia prevista la fornitura di prodotti in carta tessuto. [↑](#footnote-ref-2)